REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice Unico delle Pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza n. 257/2026

sul giudizio in materia pensionistica **n. 69964**, depositato in data 20 giugno 2025, proposto dal signor **N. V.** nato ad OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo De Mela (c.f. DMLVCN65H02F912; PEC: vincenzo.demela@avvocatitrapani.legalmail.it) ed elettivamente domiciliato, in Palermo nella Via Dante n.322, presso e nello studio degli avvocati Sergio Capasso e Lorenzo Dentici.

Contro

- Il **Ministero della Difesa – Direzione Generale della Previdenza Militare della Leva, (C.F. 80425650589),** in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentante dalla dott. Marina Propersi, Capo Servizio Coordinamento Tecnico della 4^ Divisione del I Reparto (C.F. PRPMRN60H56H501 PEC previmil@postacert.difesa.it.);
- L'**INPS –** Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv.

Michela Foti (C.F. FTOMHL68H68F158V - Pec avv.michela.foti@postacert.inps.gov.it), dall'Avv. Tiziana G. Norrito (CF. NRRTNG70H55F061Y - Pec avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it; fax 0917798749), dall'Avv. Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V - Pec avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e dall'Avv. Francesco Velardi (c.f. VLRFNC72E20L112A pec. avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it), giusta procura generale alle liti rilasciata per atto a ministero del Notaio Dott. Roberto Fantini del 22 marzo 2024 Rep. 37875 Racc. 7313, elettivamente domiciliato, anche, presso l'Avvocatura Regionale dell'Istituto sita in Palermo in Via M. Toselli n. 5.

Esaminati gli atti ed i documenti del fascicolo processuale;

Udite all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della signora Michela Montalbano, le parti, come da verbale;

Premesso in

FATTO

1. Il signor N., secondo quanto esposto nel ricorso, nel gennaio del 2003, durante un addestramento sciistico svolto mentre era arruolato come militare di leva nel Corpo degli Alpini, riportava una grave distorsione al ginocchio sinistro.

Il ricorrente riferiva ancora di aver richiesto in relazione ai postumi dell'incidente, per la patologia "*Esiti di ricostruzione I. c. a. ginocchio sx per via artroscopia a discreta incidenza funzionale*", il trattamento di privilegio a vita, ottenendo, però, il più limitato beneficio

dell'indennizzo una *tantum*, pari a due annualità della Tabella B) annessa al d.P.R. n. 834/1981, concessogli con il decreto n. 200 del 16 giugno 2009 del Ministero della Difesa.

L'*ex* militare comunicava inoltre di non aver sortito il risultato sperato neppure rivolgendosi a questa Sezione, allegando la sentenza di questa Sezione n. 410/2021, dichiarativa dell'estinzione di un giudizio sovrapponibile, per parti ed oggetto, a quello in discussione.

Il signor N. quindi, dopo aver illustrato il quadro normativo di riferimento, evidenziava che l'infermità di cui soffriva si era evoluta in "*un ingravescenza successiva, tale da determinare una invalidità permanente e sicuramente superiore al 20%*", derivante da "*un'ulteriore degenerazione dell'articolazione del ginocchio sinistro, con accentuazione della sintomatologia algicodisfunzionale*".

Tutto ciò premesso, l'istante, in conclusione, chiedeva, in accoglimento del ricorso, di

- "*ritenere e dichiarare che l'infermità lesione da cui è affetto il ricorrente ... è dipendente da causa e/o concausa di servizio;*
- *ritenere e dichiarare che il sig. N. V. ... ha diritto al trattamento pensionistico privilegiato ordinario a vita di 8^ categoria Tabella A, a decorrere da congedo, ai sensi e per gli effetti del T.U. n. 1072/73 con gli interessi e rivalutazione monetaria dal giorno di maturazione del diritto.*
- *in via subordinata, ritenere e dichiarare in forza delle superiori patologie la concessione dell'assegno rinnovabile per anni 2, previa ascrivibilità della patologia sofferta alla Tab. A) di 8 categoria.*

- *disporre* (in via istruttoria) *ctu medico legale per l'accertamento dell'ascrivibilità dell'infermità lesione lamentata nella Tabella A) 8^ categoria e/o la concessione dell'assegno rinnovabile per anni* 2.

2. Il Ministero della Difesa si costituiva in data 23 febbraio 2026, e ricostruendo i passaggi in cui si era articolata la vicenda, poneva in luce due specifiche circostanza.

La resistente, in particolare, in primo luogo, obiettava che la pretesa ad una miglior ascrivibilità tabellare a decorrere dalla data del congedo era stata era stata rigettata da questa Sezione con la sentenza n. 605/2016, passata in giudicato, pronunciata dopo un'attenta istruttoria, condotta con l'ausilio di ben due collegi medici, giunti ad univoche conclusioni.

In secondo luogo, rilevava che la domanda volta al riconoscimento di un'evoluzione peggiorativa della patologia non era stata preceduta da una previa istanza amministrativa, in violazione dell'art. 153 comma 1 lett. b del Codice della Giustizia Contabile.

Ciò posto, il Ministero, in conclusione, chiedeva al giudice adito "*in via principale ... rilevato il giudicato di cui alla Sentenza n. 605/2016 di codesta Sezione Giurisdizionale medesima, formatosi sulla stessa domanda giudiziale proposta con l'odierno ricorso, voglia dichiararlo inammissibile e comunque infondato, rilevando altresì, l'inammissibilità del capo di domanda relativo all'asserito aggravamento della patologia sofferta, in quanto presentata in violazione dell'art. 153 comma 1 lett. b) del Codice della Giustizia Contabile*".

3. In esito all'udienza del 12 marzo 2026, del 12 marzo 2026, il G.U.,

adottava l'ordinanza n. 34/2026, con la quale disponeva l'integrazione del contradditorio nei confronti dell'INPS.

4. L'ente previdenziale, dopo aver ricostruito la vicenda ed aver precisato che il signor N. è attualmente dipendente di una società cooperativa di servizi, proponeva le seguenti difese.

La convenuta, in primo luogo, opponeva di non essere mai stato destinatario né di domanda di pensione privilegiata né di una domanda di aggravamento della patologia, associandosi all'eccezione proposta dal Ministero della Difesa di inammissibilità del ricorso per violazione dell'art. 153 comma 1 lett. b).

La resistente, inoltre, evidenziava un ulteriore motivo inammissibilità del ricorso, al cui scrutinino nel merito ostava la presenza del giudicato contenuto nella sentenza di questa Sezione n. 605/2016, peraltro pronunciata a seguito di ampi approfondimenti istruttori, riguardanti proprio il presunto aggravamento dell'infermità per la quale era richiesto il trattamento di privilegio.

Per il complesso di ragioni esposte, l'INPS, dopo essersi opposta all'espletamento di una C.T.U. ed aver eccepito, in subordine, la prescrizione quinquennale dei ratei, formulava le seguenti conclusioni, chiedendo di:

-dichiarare il ricorso inammissibile stante la violazione dell'art. 153 del CGC...;

- in ogni caso rigettare le domande come formulate.

All'udienza del 14 ottobre, l'avvocato Cassina, per l'INPS, su delega del procuratore costituito, insisteva nelle precedenti difese.

Considerato in

DIRITTO

1. La pretesa del ricorrente è volta ad ottenere la pensione di privilegio per un'infermità già riconosciuta dipendente dal servizio dal Comitato di verifica per le cause di servizio con parere del 17 aprile 2009, ricondotta alla Tabella B dalla Commissione Medica Ospedaliera di Palermo con verbale n. 219 del 23 febbraio 2006 e ristorata, in base al decreto Ministeriale n.200 del 16 giugno 2009, con indennizzo *una tantum* pari a due annualità di VIII categoria**.**

2. La sentenza n. 605/2016, richiamata da entrambe le amministrazioni convenute, riguarda l'ascrivibilità tabellare dell'infermità all'epoca del congedo e, in questo caso, il ricorso è stato rigettato in quanto ben due collegi medici hanno confermato la correttezza dell'inquadramento della malattia nell'ambito della Tabella B e l'equità del ristoro ottenuto.

2.1. La presente controversia, invece, ha ad oggetto il presunto aggravamento della patologia già ritenuta dipendente dal servizio: la questione, quindi, non può ritenersi coperta dal giudicato.

3. La controversia, tuttavia, non può essere esaminata nel merito.

3.1. Il ricorrente, infatti, ha già ottenuto il riconoscimento della causa di servizio dell'infermità (che oggi ritiene essersi aggravata) in conformità a quanto stabilito dal Comitato di verifica per le cause di servizio nel parere del 17 aprile 2009.

Al riguardo, dunque, deve escludersi che in capo al ricorrente sussista l'interesse ad agire richiesto dall'art. 100 c.p.c., espressamente

richiamato dall'art.7, secondo comma, c.g.c.

3.2. Per quanto concerne le restanti domande formulate nel merito, si osserva che le stesse non sono state precedute da istanze proposte in sede amministrativa, sia ai fini del conseguimento del beneficio che della rivalutazione dell'infermità, derivandone la loro inammissibilità *ex* art. 153, comma 1, lettera b), conformemente alle eccezioni sollevate da entrambe le resistenti (*cfr*. la sentenza di questa Sezione n. 211/2024).

4. Il ricorso, dunque, nel suo complesso, deve essere dichiarato inammissibile.

5. Spese compensate *ex* art. 31 c.g.c.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, in composizione monocratica, definitamente pronunciando:

- dichiara il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 100 c.p.c., richiamato dall'art. 9 dell'art. 153, comma 1, lettera b) c.g.c., nei termini di cui in motivazione;

Spese compensate.

Dispone che nei riguardi del ricorrente venga apposta, a cura della Segreteria, l'annotazione di cui all'articolo 52, comma 3, del D.Lgs. n. 196/2003.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza

Così deciso, in Palermo, nella camera di consiglio del 14 ottobre 2026.

Il Giudice

consigliere Adriana Parlato

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria nei modi di legge

Palermo, 14 ottobre 2026

Pubblicata il 19 ottobre 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art.52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente Provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di N. V. c.f. OMISSIS

nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.

Palermo, 19 ottobre 2026

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)